

CORTE DI CASSAZIONE PENALE – SEZIONE I
9 MARZO 2017, N. 13937 *

Pres. Di Tommasi, Rel. Aprile

V. Rosso (imputato)

Trasporto stradale – Codice della strada – Reati – Principio di specialità

In relazione alla condotta del titolare di un'azienda, che abbia manomesso il cronotachigrafo ed il limitatore di velocità di un mezzo aziendale, deve essere esclusa la sussistenza del rapporto di specialità di cui all'art. 9, l. n. 689/1981, tra l'art. 179 c.d.s. e l'art. 437 c.p., ciò in quanto le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da inibire la configurabilità di un concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere invece applicabili, sussistendone i relativi presupposti, entrambe le norme.

LA DECISIONE:

Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Asti ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato in relazione alla condotta posta in essere da V. Rosso, titolare di un'impresa di autotrasporto, accusato ai sensi dell'art. 437 c.p. di aver installato un dispositivo atto ad alterare il cronotachigrafo su un mezzo aziendale.

Secondo questo primo giudice al sig. Rosso doveva essere applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 c.d.s. che punisce, in via generale, chiunque circola con un autoveicolo sprovvisto di cronotachigrafo - nei casi in cui esso è previsto - ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo non a norma o non funzionante, prevedendo, al terzo comma, anche una sanzione riservata a chi sia titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante.

* Per il testo integrale della sentenza, tratto dal sito ufficiale della Corte di cassazione, v. www.giureta.unipa.it/osservatorio/Cass_13937_2017.pdf.

La sentenza è stata osservata da Simone Colarossi, studente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo, con la collaborazione e l'intervento della dott.ssa Giuseppina Rosato, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche nell'Università di Sassari.



Successivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione ritenendo che la norma del codice della strada fosse stata erroneamente applicata al titolare dell'impresa proprietaria del veicolo, perché la disposizione citata sarebbe applicabile unicamente al conducente del mezzo, che nel caso di specie era persona diversa dall'imputato.

Di conseguenza l'imputato, in quanto titolare dell'impresa proprietaria del veicolo, doveva essere condannato ai sensi dell'art. 437 c.p. e non invece sottoposto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 179 c.d.s., come affermato dal G.I.P. di Asti.

Ciò posto la Corte di cassazione è stata investita della questione relativa al rapporto fra l'art. 437 c.p. e l'art. 179 c.d.s., per spiegare se debba trovare applicazione il principio di specialità di cui all'art. 9, l. n. 689 del 1981, a mente del quale «in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del confronto tra le diverse fattispecie astratte».

Per dare applicazione alla regola di cui sopra, la Corte ha ritenuto di dover analizzare compiutamente le due fattispecie.

Ebbene l'art. 437 c.p. si configura quale «delitto doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verifica in conseguenza della condotta di rimozione o di commissione del disastro o dell'infortunio che costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 437, comma 2, c.p., una circostanza aggravante».

Particolare attenzione, secondo i giudici di legittimità, merita il rilievo per cui la fattispecie penale, per la sua formulazione, deve ritenersi punibile esclusivamente a titolo di dolo, mentre la condotta descritta nel codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita anche a titolo di colpa.

Inoltre è stato chiarito che i destinatari e le condotte delle disposizioni in esame sono diversi: l'art. 437 c.p. punisce chi «omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia», mentre l'art. 179 c.d.s. punisce chi «circola» o «il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto... che mette in circolazione» un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, punendo tali soggetti, a differenza della norma penale, anche se non sono gli autori materiali della manomissione.

A ben vedere l'unico elemento di specialità ravvisabile nella violazione contemplata dal codice della strada sta nel fatto che essa attiene al cronotachigrafo, mentre il codice penale si riferisce più genericamente a impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro.

Sulla scorta di tali argomentazioni il Collegio è giunto ad affermare che «la violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al “cronotachigrafo”, mentre la norma del codice penale parla più genericamente di “impianti, apparecchi o segnali”, rispetto al delitto di cui all’art. 437 c.p.».

A chiosa di tale ricostruzione la Corte di cassazione ha evidenziato come «le diversità strutturali esistenti tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme», anche perché le finalità insite nella fattispecie penale che qui rileva esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, di conseguenza non è possibile affermare che la norma codicistica contenga una regola generale rispetto a quella speciale del codice della strada, per il collegio si potrebbe eventualmente ipotizzare l’esistenza di una «mera interferenza» tra le due disposizioni.

Ciò posto, i giudici di Piazza Cavour, senza dilungarsi nella spiegazione di questa prospettata interferenza normativa, hanno affermato che il G.I.P. di Asti non avrebbe correttamente applicato il principio di specialità, di cui all’art. 9 l. n. 689 del 1981, avendo ritenuto applicabile al caso di specie soltanto l’art. 179 c.d.s. e non anche l’art. 437 c.p.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art. 9, l. n. 689 del 1981

«Principio di specialità»

«Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande».

Art. 437 c.p.

«Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro»

«Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

Art. 179, commi 1, 2, e 3, c.d.s.

«Cronotachigrafo»

«1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni».

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

1. R. Bellé, *Il sistema sanzionatorio amministrativo del nuovo codice della strada. Procedimento e processo*, Padova, 2001;
2. L. Bissi, *Una interpretazione parzialmente abrogante del delitto di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro»*, in *Cass. Pen.*, 1992, 2373;
3. W. Cotugno, *Rimozione od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro: motivi di un oblio*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 85;
4. G. De Francesco, *Specialità (Principio di)*, in *Nss. dig. it., App.*, VII, Torino, 1987, 487;

5. G. De Francesco, *Concorso apparente di norme*, in *Dig. disc. pen.*, II, Torino, 1988, 416;
6. G. De Roberto, *Principio di specialità e rapporti tra sanzione penale e sanzione amministrativa nella l. 24 novembre 1981 n. 689*, in *Riv. it. dir. proc. Pen.*, 1983, 158;
7. G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale*, pt. g., Bologna, 2014;
8. M. Garavelli, *Circolazione stradale (Reati in materia di)*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, 492;
9. M. Giarrusso, R. Tito, *La circolazione stradale. Illeciti penali*, Milano, 1994;
10. D. Guerrei, L. Rubino, *Nuovo diritto della circolazione stradale*, Milano, 1996;
11. F. Mantovani, *Diritto penale*, pt. g., Padova, 2017;
12. F. Molfese, *Infrazioni e sanzioni al codice della strada. Repertorio annotato con la giurisprudenza*, Padova, 1999;
13. F. Molfese, *Repertorio breve al codice della strada*, Padova, 1999;
14. M. Riguzzi, *Prime considerazioni sulle nuove norme relative alla tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi*, in *Dir. trasp.*, 2009, 35;
15. G. Tamburrino, P. Cialdini, *Commentario al nuovo codice della strada*, Torino, 2016.